



Delibera della Giunta Regionale n. 132 del 12/05/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e l'innovazione

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE SUGLI OPEN DATA IN REGIONE CAMPANIA.

Gli Assessori Trombetti e Sommese

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la Direttiva 2003/98/CE del 17/11/2003 riconosce agli Stati membri – o all'Ente Pubblico interessato – di autorizzare il riutilizzo dei documenti che vengono raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali;
- b. il legislatore italiano ha dato seguito a tale direttiva con l'adozione del D. Lgs. 24/1/2006 n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico";
- c. la Regione Campania intende perseguire tali politiche di valorizzazione del patrimonio informativo e di efficientismo amministrativo;
- d. con D.G.R. n. 128 del 20/3/2012 è stato approvato il progetto di legge concernente "Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale" e con legge regionale n. 14 del 13/9/2013 il Consiglio Regionale ha approvato dette disposizioni demandando ad atti successivi la conseguente attuazione;

CONSIDERATO CHE

- a. in attuazione di quanto disposto con la richiamata L.R. n. 14 del 13/9/2013, la Giunta Regionale ha predisposto un disciplinare allo scopo di uniformare la modalità di gestione di tutte le informazioni utili e gli strumenti per la pubblicazione e la diffusione dei dati di proprietà degli uffici della Giunta Regionale della Campania attraverso le metodologie e le pratiche tipiche dell'approccio Open Data;
- b. il cennato disciplinare si vuole porre anche come riferimento per gli Enti del territorio che intendano adottare atti di indirizzo secondo il medesimo criterio;
- c. che l'attuazione della citata L.R. n. 14 del 13/09/2013 ed il rispetto dei principi previsti nel disciplinare in questione non comportano nuovi e/o maggiori oneri per la finanza regionale, e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 14/2013 (c.d. clausola di invarianza regionale)

RILEVATO CHE il disciplinare, composto di sei articoli è stato condiviso da tutti gli uffici regionali giusta comunicazione della D.G. Risorse Umane del 27/02/2014 prot. n.143528;

RITENUTO opportuno fare proprio il disciplinare al fine di uniformare le modalità di gestione di tutte le informazioni utili e gli strumenti per la pubblicazione e la diffusione dei dati di proprietà degli uffici della Giunta Regionale della Campania attraverso le metodologie e le pratiche tipiche dell'approccio Open Data e ciò in attuazione della L.R. n. 14 del 13/9/2013 "Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale";

VISTO

- a. la D.G.R.C. n. 128 del 20/3/2012;
- b. la L.R. n. 14 del 13/9/2013;
- c. il Regol. reg. n. 12 del 15/12/2011;
- d. la D.G.R. C. n. 478 del 10/9/2012;
- e. il D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e ss.mm.ii.;
- f. il D. Lgs. n. 33/2013;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1. di approvare il disciplinare al fine di uniformare le modalità di gestione di tutte le informazioni utili e gli strumenti per la pubblicazione e la diffusione dei dati di proprietà degli uffici della Giunta Regionale della Campania attraverso le metodologie e le pratiche tipiche dell'approccio Open Data e ciò in attuazione della L.R. n. 14 del 13/9/2013 "Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale;
2. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le Direzioni Generali per la attuazione;
3. di inviare, per i successivi adempimenti, a tutti i Dipartimenti, al Segretario di Giunta per la pubblicazione sul BURC e, per conoscenza, agli Assessori alle Risorse Umane ed all'Università, Ricerca e Innovazione.



REGIONE CAMPANIA

Disciplinare sugli open data in Regione Campania

Indice

Disciplinare sugli open data in Regione Campania

1. Principi, Finalità e Obiettivi
2. Definizioni
3. Ambito di applicazione
 - 3.1 *Dati oggetto del Disciplinare*
 - 3.2 *Esclusioni*
4. Modalità di definizione, diffusione e riproduzione dei dati
 - 4.1 *Caratterizzazione dei dati e delle linee di azione*
 - 4.2 *Modalità di produzione, catalogazione, pubblicazione dei dati*
 - 4.3 *Servizio di pubblicazione per altri Enti*
 - 4.4 *Modalità di riutilizzo dei dati*
 - 4.5 *Partecipazione*
 - 4.6 *Organizzazione della Regione Campania per la valorizzazione del patrimonio informativo dell'Ente*
5. Attuazione e controlli
6. Decorrenza e pubblicità

1. Principi, Finalità e Obiettivi

I dati pubblici prodotti e/o trattati dalla Regione Campania in ragione della sua titolarità, costituiscono patrimonio della collettività. Essi sono accessibili e riutilizzabili nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente disciplinare.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge "Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazione dei dati di titolarità regionale" (L.R. n. 14 del 14/09/2013), promossa dalla Giunta regionale della Campania, con l'intento di promuovere la trasparenza amministrativa, la valorizzazione e la riutilizzabilità dei dati pubblici di titolarità regionale.

La valorizzazione e la riutilizzabilità dei dati pubblici tiene conto in particolare degli aggiornamenti agli articoli 52 e 68 del CAD (Codice dell'Amministrazione digitale) come modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 e delle Linee guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio informativo pubblico dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art.1, comma 1 del D-Lgs. n. 33/2013).

Il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza rispetto all'azione della Pubblica Amministrazione è la pubblicazione (obbligatoria), sui siti istituzionali delle PP.AA (sia centrali che locali), dei dati, dei documenti e delle informazioni da esse prodotti o trattati.

In tale contesto si inserisce la tematica dei dati aperti (open data): per Open Data si intende la *messa a disposizione di dati e contenuti che chiunque sia in grado di utilizzare, riutilizzare e ridistribuire, con la sola limitazione, al massimo, della richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo* (fonte Open Knowledge Foundation). L'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'open government (che pone, come obiettivo, l'apertura della pubblica amministrazione ai cittadini), tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il presente Disciplinare, predisposto in attuazione dell'art. 4 della Legge Regionale 14/2013, intende fornire tutti le informazioni utili e gli strumenti per la pubblicazione e la diffusione dei dati di proprietà degli uffici della Giunta regionale della Campania attraverso le metodologie e le pratiche tipiche dell'approccio Open Data. In particolare si tratteranno i seguenti temi:

- individuazione dei dati aperti e di quelli esclusi dalla pubblicazione,
- criteri di produzione, catalogazione, pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico agli Open data;
- forme e licenze d'uso per il riutilizzo degli Open Data,
- modalità organizzative adottate dalla Regione Campania per la pubblicazione e diffusione dei dati.

Il presente Disciplinare si pone, anche, come riferimento per gli Enti del territorio che vorranno adottare atti di indirizzo per la messa a disposizione dei dati pubblici secondo l'approccio Open data.

La Regione Campania rende disponibile un portale dedicato per garantire il diritto di accesso e riutilizzo dei dati attraverso il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'Amministrazione, come previsto dalle normative regionale e nazionale.

Il catalogo dei dati aperti della regione Campania è realizzato in modo da favorire lo scambio di dati con il catalogo nazionale www.dati.gov.it.

2. Definizioni

Ai fini del presente documento, s'intende per:

- a) **dato**: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani e macchine;
- b) **documento**: la rappresentazione di atti, fatti e dati, a prescindere dal supporto, nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici;
- c) **atto**: documento destinato per legge, per usi o per prassi a produrre effetti tipici;
- d) **dato pubblico**: dato a titolarità pubblica conoscibile e fruibile da chiunque;
- e) **dati personali**: i dati definiti tali dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- f) **dati di tipo aperto (Open Data)**: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato,
 - sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori) e sono provvisti dei relativi metadati,
 - sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione;
- g) **riuso**: l'uso del dato, di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale, per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
- h) **scambio di documenti**: la cessione di documenti, finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti istituzionali;
- i) **licenza standard per il riutilizzo**: il contratto o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico;
- j) **titolare del dato**: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico, che ha originariamente formato, per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato, il documento che rappresenta il dato;
- k) **struttura responsabile del dato**: ufficio della Regione Campania competente alla raccolta e alla gestione dello specifico dato;
- l) **documenti esclusi**: documenti sottratti all'applicazione della presente legge, rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 3 del D.Lgs. 2006, n.36;
- m) **banca dati**: insieme di dati in cui le informazioni in esso contenute sono strutturate e collegate tra loro secondo un particolare modello logico
- n) **dataset**: un insieme di dati;
- o) **catalogo dei dataset**: elenco dei dataset disponibili;
- p) **linked open data**: modalità di codificazione e classificazione dei dataset;
- q) **uniform resource locator (url)**: sequenza di caratteri, che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet, presente su un host server, rendendola accessibile ad un cliente che ne faccia richiesta attraverso l'utilizzo di un web browser;
- r) **Interoperabilità**: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

3. Ambito di applicazione

3.1 Dati oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare si applica a tutti i dati in possesso della Regione Campania, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo della Regione Campania i dati prodotti e/o acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate e da soggetti terzi in generale, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo della Regione Campania i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7/3/ 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui la Regione Campania è in possesso mediante servizio di hosting o housing, rientrano tra i dati oggetto del presente Disciplinare fatta eccezione per i casi in cui è dato motivato rifiuto all'utilizzo degli stessi da parte del soggetto titolare.

Particolare attenzione sarà dedicata ai dati riguardanti documenti e dati oggetto di pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi e nelle forme previste della normativa nazionale ed europea vigente, in particolare il Decreto Legge 33/2013, finalizzati a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza, accessibilità e riuso dei dati in possesso dell'Amministrazione.,

3.2 Esclusioni

La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge, nel rispetto del principio di proporzionalità e di pertinenza dei dati pubblicati, procedendo eventualmente all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.

I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

4. **Modalità di definizione, diffusione e riproduzione dei dati**

4.1 **Caratterizzazione dei dati e delle linee di azione**

Provvedere all'apertura dei dati non implica, infatti, l'automatica e sistematica condivisione di ogni informazione e/o documento o l'accesso indiscriminato ad essi, ma comporta, sempre e comunque, il rispetto della riservatezza delle informazioni, necessario a creare e mantenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Va da sé che la maggior parte dei dati pubblici non possono essere classificati come personali (in quanto non riconducibili ad un soggetto) e, laddove, si presentino fattispecie di dati personali, la pubblicazione avverrà in forma anonima e con tutte le cautele necessarie al rispetto della riservatezza. Inoltre l'amministrazione regionale dovrà porre particolare attenzione alla titolarità delle informazioni che intende pubblicare, per evitare di ledere il diritto d'autore o altri diritti di privativa.

Si evidenzia che Regione Campania gestirà i dati, di cui è titolare in accordo al modello organizzativo specificato al successivo articolo 4.6.

La Regione Campania si impegna, quindi, nell'ambito della valorizzazione del suo patrimonio informativo, ad operare adottando le seguenti linee di azione:

- favorire la produzione, catalogazione, pubblicazione on line e riuso dei dati pubblici secondo le Linee guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio informativo pubblico dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
- garantire la totale accessibilità attraverso la pubblicazione in dataset di tutto il proprio patrimonio informativo in formato aperto (fatto salvo le esclusioni di cui all'art. 3.2 precedente);
- rimuovere e prevenire tutti gli ostacoli che possano impedire la piena accessibilità ai dati ed ai documenti contenuti nei dataset;
- adottare licenze che possano consentire l'utilizzo dei dati a tutta l'utenza in forma gratuita (salvo specifiche eccezioni individuate e motivate) con l'unico onere per gli utilizzatori della citazione della fonte;
- promuovere metodologie e tecniche che favoriscano l'interoperabilità (permettendo di effettuare correlazioni fra più dataset indipendenti) e l'apertura dei dati, laddove possibile, in modalità Linked Open Data;
- assicurare un trattamento paritario a tutti i potenziali riutilizzatori;
- prendere in carico ed analizzare tutte le segnalazioni inviate da cittadini e imprese relativamente alla mancata disponibilità dei dati in formato aperto.

4.2 **Modalità di produzione, catalogazione, pubblicazione dei dati**

Il modello di riferimento per gli Open data da adottare in Regione Campania dovranno essere quello proposto in seno al World wide web Consortium (W3C) e ripreso nelle Linee guida nazionali.

Il modello classifica in 5 livelli la produzione ed il rilascio dei dati di tipo aperto. La Regione dovrà intraprendere un percorso che favorisca il rilascio a livello minimo tre fino al livello massimo 5, privilegiando quest'ultimo, (Linked Open Data).

La Regione Campania si dota di:

- un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, <http://dati.campania.it>, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione. La responsabilità dell'efficienza di tale portale è in capo all'Ufficio responsabile Open Data di cui al successivo articolo 4.6;
- un portale dedicato al cloud dell'informazione territoriale georeferenziata (portale I.Ter. Campania).

Il portale web Open data rende disponibili in apposite sezioni:

- il catalogo delle banche dati in possesso della Regione Campania;
- il catalogo dei dataset di tipo aperto e dei metadati utilizzati già pubblicati on line;
- l'elenco dei dataset di tipo aperto in procinto di essere pubblicati on line;
- form di colloquio con gli utenti per monitorare qualità e disponibilità dei dati e per la segnalazione da parte degli utenti di dataset in possesso dell'Amministrazione regionale ma non ancora distribuiti, nelle modalità di tipo aperto;
- form per il caricamento dei dataset e modalità per lo scambio dei dati con il catalogo.

L'organizzazione dei dati, come da art. 5 della Legge regionale cui si riferisce questo Disciplinare, prevede:

- per la Giunta regionale della Campania i dati aperti, o open data, sono individuati ed organizzati in dataset, in funzione della natura delle informazioni che essi veicolano e in ragione dei compiti svolti dalle strutture dipartimentali costituenti l'ordinamento amministrativo;
- per il Consiglio regionale gli stessi dati sono organizzati tenendo conto della struttura amministrativa interna;
- i dataset sono codificati e classificati tendenzialmente in modalità Linked Open Data, in modo da assicurare il collegamento ad altri dataset per aumentare il valore dei dati correlati.
- I dataset contengono almeno le seguenti informazioni:
 - il soggetto titolare del dato pubblicato;
 - tipo di licenza di cui all'art. 4.4;
 - formato dei dati;
 - data dell'ultimo aggiornamento;
 - l'url da cui è richiamato il dato del dataset.

Il portale:

- garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca,
- indica i riferimenti e le modalità di comunicazione in merito ai dati di tipo aperto.

I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 3.2. La documentazione include riferimenti e contatti della Direzione o Ufficio competente sui dati pubblicati.

Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 3.2, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.

La Regione Campania favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali, in particolare per i dati territoriali lo standard adottato dalla Direttiva Europea INSPIRE. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.

L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

Nel periodo transitorio in cui il portale open data non è ancora disponibile, sarà consentita l'apertura di sezioni open data nei portali tematici degli uffici regionali.

4.3 Servizio di pubblicazione per altri Enti

Il portale può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di altri Enti, Istituzioni e Soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dalla Regione Campania d'interesse

collettivo. Tale pubblicazione è regolata dalla sottoscrizione di un'apposita convenzione redatta nel rispetto di principi, finalità e modalità di riutilizzo definiti nel presente Disciplinare.

Un'apposita sezione del portale è dedicata a rendere disponibili o segnalare gli studi, i servizi e le applicazioni derivati dal riutilizzo dei dati pubblicati.

4.4 Modalità di riutilizzo dei dati

Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione al soggetto titolare dei dati stessi.

I dati e documenti che la Regione Campania pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto secondo il principio denominato "open data by default".

Le licenze adottate dalla Regione Campania sono:

- per i dati la licenza italiana "Italian Open Data Licence 2.0" (IODL-2.0).
- per i documenti la licenza "Creative Commons Attribution" (CC-BY).

Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, sono motivate ai sensi delle Linee guida nazionali.

L'attribuzione dei dati inserita nelle licenze è:

- alla Regione Campania;
- alla Regione Campania e ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi.

Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso il portale web dedicato ai dati aperti della Regione Campania, che li renderà pubblici in un apposita sezione.

Il riutilizzo interno all'Amministrazione regionale degli stessi Open Data distribuiti è ammesso e incentivato, e nel caso un utente interno anche diverso da quello iniziale producesse miglioramenti qualitativi, nuove conversioni di formato o comunque valore informativo aggiunto ad un determinato dato o dataset, sarà compito del responsabile del portale Open data verificare (in collaborazione con la Struttura regionale che ha prodotto il dataset) e, nel caso, disporre, modifiche e/o sostituzioni e/o integrazioni per favorire un miglior esito della pubblicazione del dato sul Web.

I formati di tipo aperto da utilizzare dall'Amministrazione sono quelli previsti nelle linee guida nazionali.

In particolare per i **documenti**

- ODT (Open Document Text)
- ODS (Open Document Spreadsheet)
- ODP (Open Document Presentation)
- PDF (Portable Document Format) con standard di accessibilità

In particolare per i **dati**

- XML (eXtensible Markup Language)
- JSON (JavaScript Object Notation)
- CSV (Comma Separated Values)
- Shapefile
- KML (Keyhole Markup Language)

Per i documenti ed i dati è consentita la pubblicazione anche di altri formati in aggiunta alle versioni sopra citate.

I dati di tipo aperto rilasciati dall'Amministrazione regionale sono resi disponibili on line gratuitamente, oppure, per casi eccezionali, a tariffe stabilite da opportuni atti successivi.

4.5 Partecipazione

Chiunque può chiedere alla Regione Campania di rendere pubblici dati, nel rispetto del presente Disciplinare, attraverso una modalità di comunicazione unificata per gli utenti e secondo le modalità organizzative specificate all'articolo 4.6.

La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non dev'essere motivata. Le richieste e le risposte sono rese pubbliche.

Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, cosiddetto diritto di accesso civico, ai sensi di legge (es. d.lgs. 33/2013), la risposta è di competenza dell'Ufficio per la Trasparenza Amministrativa della Regione Campania, e la pubblicazione avviene nei tempi previsti dalle norme e dove non previsto entro 30 giorni.

Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta alla Struttura responsabile del dato indicata al successivo par. 4.6, sentito il Dirigente competente sui dati oggetto della richiesta. La Regione Campania non è tenuta ad elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.

E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

4.6 Organizzazione della Regione Campania per la valorizzazione del patrimonio informativo dell'Ente

Le strutture regionali responsabili dei dati devono adoperarsi affinché i dati ed i documenti siano pubblicati in modalità di tipo aperto come stabilito dall'art. 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, salvo esclusioni o limitazioni di legge.

Ogni Direzione Generale deve garantire la valorizzazione dei dati di propria competenza (d'ora in avanti indicata con **Struttura Responsabile del dato**) e il Direttore Generale è responsabile dei dati del proprio ufficio.

Con apposito atto, l'Ente provvederà ad organizzare la ricognizione dei dati e definire le informazioni necessarie per il censimento dei dati dell'Amministrazione ai fini dell'apertura.

In pari modo, in collaborazione con le Direzioni Generali, verrà definito il piano annuale dei dataset da aprire e le azioni da intraprendere per la promozione del riutilizzo dei dati.

La pubblicazione dei dati avviene secondo il processo definito nel seguito:

1. ciascuna Struttura responsabile del dato, in piena autonomia e applicando le disposizioni in materia:
 - 1.1. provvede ad individuare, tra i dati di cui è titolare, i dataset "candidabili",
 - 1.2. richiede ad apposita struttura da istituire all'uopo la pubblicazione di tali dataset;
2. la struttura da istituire, con le modalità e i tempi derivanti dal numero di richieste:

- 2.1. verifica la fattibilità della richiesta ed il rispetto degli elementi di qualità ai fini dell'apertura (anche avvalendosi del supporto tecnico, amministrativo e giuridico delle strutture competenti in materia di Sistemi Informativi, Comunicazione e dell'Avvocatura regionale),
- 2.2. in caso di valutazione positiva della richiesta di pubblicazione del dataset:
 - concorda con la **Struttura richiedente responsabile del dato** le modalità di pubblicazione,
 - dispone la pubblicazione sul sito della Regione Campania nella Sezione Open Data e/o sul portale regionale degli open data attraverso il coinvolgimento degli uffici che si occupano di **Sistemi informativi** e della gestione del **Portale regionale** per l'estrazione e la pubblicazione dei dati sulle idonee piattaforme web regionali (es. portale open data),
 - definisce la modalità di pubblicizzazione dei dati disponibili con l'**Ufficio che si occupa della comunicazione istituzionale**;
3. **l'Ufficio Relazioni con il Pubblico**, attraverso i canali attivi di interazione con gli utenti (web, mail, sportelli, numero verde, ecc), recepisce eventuali richieste di pubblicazione dei dati, osservazioni, proposte o rilevazioni di eventuali inesattezze o errori sui dataset inviate dai cittadini o dai soggetti del territorio e provvede ad inviarle alla Struttura responsabile del dato e all'Ufficio per la Trasparenza.

Particolare collaborazione è da stabilire tra l'Ufficio responsabile del dato e il Responsabile per la trasparenza ¹ per quanto riguarda la modalità di pubblicazione on line per i documenti e dati con obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 33/2013.

¹ Il Responsabile per la Trasparenza è altresì responsabile (ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013) dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

5. Attuazione e controlli

I Direttori Generali degli Uffici della Giunta Regionale della Campania, responsabili degli open data di propria competenza, assicurano le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Disciplinare. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il perseguimento di tutte le attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del DL 179/2012.

L'Organismo Indipendente di Valutazione inserisce le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale e ne attesta l'assolvimento.

6. Decorrenza e pubblicità

Le presenti disposizioni entrano in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera di Giunta Regionale di approvazione.

Il disciplinare sarà oggetto di aggiornamenti periodici, con cadenza almeno annuale, in base alle novità tecniche, normative ed organizzative sul tema dei dati aperti. Gli aggiornamenti del disciplinare saranno condivisi con i Dipartimenti e le Direzioni Generali prima della formalizzazione delle nuove versioni del documento.

Il presente Disciplinare sarà pubblicato sul portale della Giunta Regionale della Campania.